



COMUNE DI OSINI

AVVISO PUBBLICO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO

ASSEGNO DI NATALITA'

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 art. 13 comma 2, lett. a)

Il Responsabile del Servizio Sociale

VISTO l'art. 13, lett. a), della legge regionale di stabilità per l'anno 2022 (L.R. n. 3/2022) col quale sono state destinate cospicue risorse finanziarie a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020, per l'erogazione di contributi, nell'arco del triennio 2022, 2023 e 2024, a favore delle famiglie che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione;

VISTO il comma 3, dell'art. 13 della legge, prevede che il contributo economico sia concesso, in proporzione ai mesi di residenza, sotto forma di assegno mensile da erogarsi fino al quinto anno di età del bambino nella misura massima di euro 600 mensili per il primo figlio nato e di euro 400 per ogni figlio successivo;

ATTESA la ratio della norma, che mira a concorrere ad invertire la bassissima natalità nei comuni sotto i tremila abitanti, tramite l'assegnazione di un contributo fissato nella misura massima prevista dalla norma, cioè euro 600 per il primo figlio ed euro 400 per i figli successivi al primo, a prescindere dall'ISEE del nucleo familiare;

VISTO il comma 8 dell'art. 13 della legge che prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano stabiliti i criteri e le modalità per beneficiare del contributo;

IN OTTEMPERANZA alla deliberazione della Giunta regionale n. 28/22 del 09/09/2022 con la quale sono approvate le Linee guida che, in ottemperanza alla disposizione appena richiamata, definiscono i requisiti, le modalità e i termini per l'accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari;

RENDE NOTO CHE

la Regione Sardegna con DGR n. 28/22 del 9 settembre 2022 in attuazione della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, all'art. 13, comma 2, lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

A tal fine si precisa che:

Art. 1 (Finalità)

La misura si pone la finalità di contrastare il fenomeno dello spopolamento che affligge i piccoli centri, prevalentemente delle zone interne, contrassegnati anche da sistemi di viabilità e trasporti inadeguati e da una forte carenza di servizi alla persona, alimentato dai connessi fenomeni dell'invecchiamento della popolazione e del trasferimento delle giovani generazioni verso centri più attrattivi per esigenze di studio e di lavoro.

Art. 2 (Destinatari del contributo)

Possono presentare la domanda "assegno di natalità" i nuclei familiari, anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie, per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell'affido qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.

Art. 3 (Requisiti di ammissione al contributo)

I genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione del presente avviso;
- **essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020;**
- **avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la**

decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;

- avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, anche in adozione o affidamento preadottivo;
- essere conviventi e coabitare con il figlio nato/adottato o in affidamento nell'anno 2022, nonché avere abituale dimora in uno dei comuni sardi aventi le caratteristiche per beneficiare dei contributi;
- non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
- essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l'immobile deve essere destinato a dimora abituale per l'intero periodo di godimento del beneficio;
- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

Art. 4 (Termini e modalità di presentazione delle domande)

La domanda di contributo "assegno natalità" deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

1. dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
2. dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
3. dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenni o incapace;
4. dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

La domanda di contributo deve essere compilata su apposito modulo reperibile disponibile presso il sito del Comune di Osini <http://www.comune.osini.nu.it/hh/index.php> e inoltrata nelle seguenti modalità:

- consegna di copia cartacea all' Ufficio Protocollo negli orari di Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
- mail PEC : protocollo@pec.comune.osini.nu.it (farà fede l'ora di ricevimento sul sistema).
- **Per l'anno 2022 la scadenza è fissata al 30 dicembre 2022, h. 13:00.**

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza o di nuova residenza mediante le modalità ed entro i termini specificati nel presente Avviso.

Art. 5 (Misura e attribuzione del contributo)

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità simili ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 2, secondo i seguenti importi:

- **euro 600,00** mensili per il primo figlio nato;
- **euro 400 mensili** per ogni figlio, successivo al primo, nato nell'anno.

L'ammontare del contributo è determinato **a decorrere dalla nascita del minore o dell'inserimento nel nucleo familiare** nel corso del 2022 e **in proporzione ai mesi di residenza effettivi** per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione. Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2022 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.

Art. 6 Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l'intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi previsti. L'erogazione dell'assegno terrà conto dell'ordine cronologico di **arrivo delle domande**, previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 1, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare l'assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all'atto dell'istanza.

Art. 7 Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 8 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda espressamente la Legge Regionale 9 Marzo 2022, n.3, art.13 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a)", alla Deliberazione della G.R. N° 28/22 del 09.09.2022 e alle Linee guida approvate con il medesimo atto, nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione Sardegna potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.

Art. 9 Pubblicità dell'avviso

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune.

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Alessia Mereu.

**il Responsabile del Procedimento
del Servizio Socio-Culturale**
Dott.ssa Alessia Mereu